



Il Direttore Generale informa che in seguito anche a segnalazione della Organizzazione periferica, è stata studiata la opportunità di proporre la elevazione a £ 50.000 del capitale massimo assicurabile in caso di morte con polizze popolari.

In conseguenza di tale aumento sarebbe necessario introdurre alcune limitazioni per quanto riguarda il pagamento supplementare, per il caso d'infornio, e per il periodo di carenza.

Si propongono pertanto le seguenti modifiche agli art. 3, 4 e 6 delle Condizioni Generali di Polizza:

= Art. 3 delle Condizioni Generali di Polizza =

L'Art. 3 delle C.G.P. verrebbe così modificato:

L'Assicurazione a forma popolare sulla vita di una stessa persona non può superare la somma di £ 50.000 in caso di morte, anche se divisa in più contratti. I capitali sottoscritti nelle categorie Termine Fisso e Vita Presente sono calcolati per il 50% del loro importo.

Nel caso di eccedenza l'Istituto ridu-